



# COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

## Ordinanza N. 41 del 29/05/2020

PROPOSTA N.ro 50 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Divieto di abbandonare su suolo pubblico, aree pubbliche o aperte al pubblico i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine ecc.)

### IL SINDACO

#### Premesso che

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da CODIV-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con circolare del 04/03/2020 prot. 7198 dell'Istituto Superiore della Sanità che dà indicazioni specifiche per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all'infezione da virus SARS-COV-2, aggiornata al 31 marzo 2020 è stato disposto che, a scopo cautelativo, fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 27/05/2020 sono state stabilite ulteriori disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive;

#### visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 1° aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 17 maggio 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**considerato che** le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità finalizzate al massimo contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 prescrivono, oltre il distanziamento

sociale quale primaria forma di protezione individuale e collettiva, anche l'utilizzo significativo e costante di dispositivi monouso quali per l'appunto guanti e mascherine;

**dato atto che** si sta assistendo ad un abbandono indiscriminato e incontrollato di tali dispositivi sulle strade della nostra città;

rilevato che tale fenomeno potrebbe causare un potenziale problema di carattere igienico sanitario, oltre a rappresentare una modalità comportamentale aggravata dal mancato rispetto del valore di tali dispositivi, specie nella fase attuale in cui si è scontata e si sconta una carenza e una difficoltà di reperimento;

**ritenuto che:**

- occorra evitare che, una volta utilizzati tali dispositivi di protezione individuale, vengano poi abbandonati e dispersi nell'ambiente, causando contestualmente un rilevante danno ambientale ed un potenziale rischio ulteriore per la salute pubblica;
- sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per contrastare le modalità incivili di abbandono e di smaltimento dei dispositivi di protezione;
- risulta necessario adottare provvedimenti sanzionatori contro il fenomeno dell'abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

**visto** il D.P.R 17 maggio 2020 art. 3 comma 2 ove è prescritto che: *"Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto d'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei loghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza"*;

#### **ORDINA**

1. dalla pubblicazione del presente atto è fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico, aree pubbliche o aperte al pubblico i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati (guanti, mascherine ecc.);
2. che tutte le attività economiche e produttive, oltre alle indicazioni riportate nelle linee guida regionali di cui alla citata OPGR n. 66 del 27/05/2020, mettano a disposizione dell'utenza, possibilmente all'uscio della porta di accesso, un contenitore per lo smaltimento di guanti monouso e mascherine usati;
3. salvo che il fatto non costituisca reato, l'abbandono di DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 salvo l'applicazione delle sanzioni previste per l'abbandono dei rifiuti di cui all'art. 255 del Dlgs 152/2006 e ss. mm. e ii;

#### **INFORMA CHE**

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

La Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza ed esecuzione del presente provvedimento.

#### **DISPONE**

1. che questa ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Città Sant'Angelo e sul sito web del Comune;
2. che sia data massima diffusione di questo provvedimento attraverso gli organi di stampa, di diffusione radio-televisiva e sui principali social networks;
3. la trasmissione di questa ordinanza:
  - al Prefetto della Provincia di Pescara;
  - al Questore della Provincia di Pescara;

- al Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara;
- al Comandante Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara;
- al Comandante della Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
- al Comandante della Stazione Carabinieri di Città Sant'Angelo;
- al Presidente della Regione Abruzzo;
- al Presidente della Provincia di Pescara;
- al Comandante della Polizia Locale di Città Sant'Angelo.

Città Sant'Angelo, li 29/05/2020

Il Sindaco  
PERAZZETTI MATTEO<sup>i</sup>

---

<sup>i</sup> Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Sindaco PERAZZETTI MATTEO, il 29/05/2020